

Consultazione pubblica sulla Riforma del Terzo Settore

Chi ha risposto e come ha risposto

1. CHI HA RISPOSTO

Complessivamente hanno risposto alla consultazione pubblica 1.016 soggetti.

Di questi, il 14,8% sono stati ritenuti non pertinenti.

Tra coloro che sono intervenuti fornendo suggerimenti sulla riforma, si segnala la prevalenza sia delle organizzazioni di Terzo Settore (37,4%) sia di singoli cittadini (38,5,%), mentre una minoranza appartiene al mondo imprenditoriale profit, ad organizzazioni sindacali, alle cooperative di produzione e agli ordini professionali (7,2%).

La partecipazione delle amministrazioni pubbliche, altri enti pubblici ed università è del 2,3%.

Le organizzazioni del Terzo Settore che hanno avuto un ruolo più attivo nella consultazione sono le cooperative, cooperative sociali e imprese sociali (29,5%), seguite da organizzazioni di volontariato (20,9%) e associazioni di promozione sociale (20,4%). Altri soggetti del Terzo Settore, quali ONG, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici etc., hanno risposto coprendo, nel loro insieme, il 29,2% dei partecipanti.

2. I TEMI AFFRONTATI

Coloro che hanno fornito un contributo hanno indicato una o più aree tematiche (nell'ordine medio di circa 2 o 3 aree tematiche per contributo), concentrandosi in maniera prevalente su: ricostruire le "fondamenta giuridiche", definire i confini e separare il grano da loglio (42,7%), assicurare una leva di giovani per la difesa della Patria- accanto al servizio militare- un Servizio Civile Nazionale universale (37,1%), dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del Terzo Settore (32,8%). Sono intervenuti, tuttavia, in modo significativo anche sulle altre aree: valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale (25,2%), nuovo e rinnovato impulso per il decollo dell'impresa sociale (25,3%).

Tab. Distribuzione dei contenuti (valori assoluti e %).

	v.a.	%
"fondamenta giuridiche"	315	42,7
sussidiarietà	186	25,2
impresa sociale	187	25,3
servizio civile	274	37,1
sostegno economico	242	32,8
altro	302	40,9

1.506

Le opinioni espresse rispecchiano le competenze e le specificità delle singole tipologie del Terzo Settore. Le organizzazioni di volontariato, oltre ad aver offerto spunti di riflessione più generali e non riconducibili a singole linee guida, si sono concentrate sulle norme specifiche che le riguardano e quindi sulle fondamenta giuridiche; le associazioni di promozione sociale, oltre al tema delle fondamenta giuridiche, si sono concentrate sul sostegno economico; le organizzazioni del Terzo settore più a carattere produttivo, quali le cooperative e le imprese sociali, sono intervenute massicciamente non solo sul decollo dell'impresa sociale e sulla sussidiarietà, affrontando il tema dei servizi e della riforma del welfare, ma anche in maniera lievemente inferiore sul Servizio Civile e sulle politiche di sostegno finanziario.

3. I CONTENUTI

3.1 In generale

La totalità degli intervenuti alla consultazione condivide i macro obiettivi delineati nelle Linee guida:

- il welfare partecipativo si lega al riconoscimento della funzione pubblica dei soggetti del Terzo Settore che rimangono privati sotto il profilo giuridico, ma hanno un ruolo pubblico, in quanto cooperano con Stato e mercato per migliorare lo spazio civile, dove ognuno ha un ruolo preciso;
- il welfare partecipativo coinvolge anche i soggetti profit che, esercitando forme di responsabilità sociale condivisa, cooperano sempre più con il Terzo Settore per interventi a impatto sociale che creano innovazione sociale;
- accanto agli interventi legislativi è quanto mai urgente che l' Amministrazione Pubblica intervenga predisponendo politiche pubbliche mirate a promuovere e sostenere l'economia sociale, i soggetti e le attività del Terzo Settore, a finalità pubblica;
- la riforma del Terzo Settore non può non legarsi a quella dell'occupazione sotto molteplici aspetti, in primo luogo il contributo che offre all'occupazione e allo sviluppo di nuovi lavori;

• quanto mai urgente appare l' intervento del legislatore riguardo le disparità di trattamento tra i lavoratori del Terzo Settore e il superamento dell'ambiguità presente oggi tra lavoro retribuito e lavoro volontario;

Appare necessario, infine, un confronto e un coordinamento più stringente con la legislazione soft law e con le politiche dell'Unione Europea su questi stessi temi.

3.2 Aspetti particolari più rilevanti

La normativa generale, cioè le definizioni generali dei soggetti giuridici privati, deve restare collocata nel Titolo I del Codice Civile, semplificando le modalità di riconoscimento giuridico specie per le organizzazioni articolate su tutto il territorio. Nello "statuto generale", che riguarda le regole comuni, dovrebbero rientrare regole semplificate per il riconoscimento giuridico (mediante semplificazione di procedure e costi) che molti ritengono dover essere obbligatorio e l'introduzione della nuova figura della c.d. fondazione di partecipazione, dove gli aspetti patrimoniali sono importanti quanto quelli personali.

Con le normative speciali, invece, al di fuori del Codice civile, dovrebbero essere garantite le specificità soprattutto delle attività svolte, aventi in comune la finalità solidaristica e l'attività di utilità sociale. Si devono salvaguardare le specificità delle organizzazioni che svolgono ruolo di advocacy e promozione dei diritti, di erogazione e redistribuzione di risorse, di produzione di beni e servizi di interesse collettivo. Da molti è stata richiamata l'esigenza, in sede di scrittura dei decreti legislativi e con riferimento anche alla materia fiscale, di raccordo con i regolamenti e la soft law dell'U.E. A tale riguardo è stata sottolineata la necessità di valorizzare le specificità italiane, sostenendo però gli aspetti più innovativi e strategici di provenienza europea.

La quasi totalità dei contributi è concorde con la necessità di **istituire un'Autorità indipendente specifica dedicata al Terzo Settore** con funzioni di promozione, indirizzo (vincolanti), controllo e studio. I favorevoli a questa istituzione indicano come principale caratteristica quella dell'indipendenza dalle organizzazioni su cui svolge funzioni di controllo.

Con riferimento alla legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", si rileva che la totalità dei contributi inviati auspica la partecipazione degli enti non profit alla programmazione delle politiche pubbliche a livello locale. Ciò presuppone una chiara e certa destinazione delle risorse finanziarie assegnate, cosa che negli ultimi anni è stata perlopiù disattesa da una gestione discontinua e, per certi versi, penalizzante sia del Fondo Nazionale Politiche Sociali, sia di quello per la non autosufficienza. Secondo la maggioranza dei rispondenti occorrerebbe procedere ad una maggiore diffusione di strumenti giuridici che favoriscano il coinvolgimento attivo dei soggetti di Terzo Settore nella programmazione e co- progettazione dei servizi.

È giudicata positivamente l'introduzione di incentivi per la libera scelta dell'utente a favore delle imprese sociali mediante deduzioni o detrazioni fiscali oppure mediante voucher, anche se appare ancora poco chiara la modalità di attribuzione di voucher di cui sarà necessario quantificare il valore, identificare i criteri di attribuzione ed i requisiti necessari all'accesso, senza dimenticare che l'importo dovrà essere personalizzato, a seconda dei casi di necessità.

Opinione quasi comune è che vada superata la qualifica opzionale di impresa sociale, rendendo non facoltativa, ma obbligatoria l'assunzione di status di impresa sociale per tutte le organizzazioni che ne abbiano le caratteristiche. Vanno, altresì, ampliate le "materie di particolare rilievo sociale" che definiscano l'attività di impresa sociale comprendendo il commercio equo e solidale, l'housing sociale, il microcredito, i servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati, l'agricoltura sociale. Tale ampliamento viene richiesto anche per la cooperazione sociale. Appare necessario anche l'ampliamento delle categorie di lavoratori svantaggiati alla luce del concetto di svantaggio temporaneo legato alla dimensione soggettiva del soggetto svantaggiato. Dimensione identificabile oggi, ad esempio, nelle categorie degli ex detenuti, ai rifugiati, ai migranti vittime del traffico di esseri umani e giovani maggiorenni provenienti da comunità alloggio e di accoglienza.

In tema di **Servizio civile**, dai documenti prodotti si evince un'ampia condivisione delle proposte contenute nelle linee guida; si segnala che alcuni contributi sottolineano la necessità di estendere tale servizio anche agli anziani.

Sul riordino e armonizzazione delle diverse forme di fiscalità di vantaggio per gli enti del Terzo Settore, con riferimento ai regimi sia delle imposte dirette che indirette, anche al fine di meglio chiarire la controversa accezione di "modalità non commerciale", si segnala innanzitutto l'esigenza di collegare finalità e natura dell'organizzazione ai benefici concessi alla stessa e agli eventuali sostenitori, distinguendo invece i benefici legati alla rilevanza sociale dell'attività (ad es. l'accesso al 5 per mille).

Sul potenziamento del 5 per mille si è rilevato consenso su: stabilizzazione dell'istituto del 5x1000 come già previsto nella Legge n.23 del 11 marzo 2014, GU n.59 del 12 marzo 2014 "delega fiscale"; creazione di un albo/elenco/registro permanente dei beneficiari con procedure semplificate di iscrizione con rinnovo automatico dell'iscrizione oppure la registrazione automatica per categorie di enti; necessità di prevedere tempi certi nell' erogazione dei fondi al fine di consentire la programmazione delle attività; abrogazione del tetto di spesa. Viene da più soggetti sollevato il rischio della disparità tra grandi e piccole realtà del Terzo Settore. Le prime, disponendo di maggiori risorse economiche e capacità organizzative ottengono maggiori sottoscrizioni da parte dei contribuenti; le altre risultano agevolate, pur avendo poche sottoscrizioni, in quanto intercettano contribuenti particolarmente facoltosi. Si ritiene necessario, infine, prevedere strumenti per dare visibilità a tutte le organizzazioni a livello locale, consentendo anche l'utilizzo di una quota dei finanziamenti ricevuti a fini promozionali.